

Gli artt. 259-260 del codice ambientale e l'antimafia (1) (Terza parte)

In positivo è stato - tra altri aspetti - segnalato che, con questa legge:

1. il Governo dovrebbe finalmente emanare - entro un anno - un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione, realizzando così un'esauritiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, penitenziaria, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;
2. sempre il Governo - entro un anno - potrà utilizzare la delega (di cui all'art. 2) con lo scopo di rendere più stringenti le regole in materia di documentazione antimafia, per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, volta a conseguire i seguenti obiettivi: 1) aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche mediante la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore degli appalti oltre i quali le pubbliche amministrazioni non sono autorizzate alla stipula di contratti, subcontratti, né al rilascio di concessioni ed erogazioni senza avere acquisito informazioni dal prefetto che certifichi l'inesistenza di cause ostative (ovvero l'insussistenza di cause di decadenza o divieto ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 575 del 19 65 ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 490 del 1994); 2) aggiornamento degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento delle cause di decadenza o del tentativo d'infiltrazione mafiosa dopo la stipula del contratto o l'adozione dei provvedimenti autorizzatori, ai fini di una possibile, ulteriore estensione degli effetti interdittivi derivanti dalle cause di decadenza e di una loro applicazione anche al caso dell'accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa; 3) istituzione di una banca-dati nazionale della documentazione antimafia, ai fini dell'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e del potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa; 4) individuazione delle diverse tipologie di attività d'impresa a maggior rischio d'infiltrazione mafiosa per le quali è sempre obbligatoria la certificazione antimafia, indipendentemente dal valore-soglia dell'atto concessorio o del contratto (attualmente tale valore-soglia è fissato, salvo casi specifici, in circa 155 mila euro); 5) obbligo per i comuni, nei cinque anni successivi allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, di acquisire l'informazione antimafia dal prefetto prima di stipulare contratti o rilasciare concessioni, erogazioni, indipendentemente dal valore degli stessi; 6) innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia quando non vi siano mutamenti nell'assetto societario-gestionale dell'impresa (attualmente, la documentazione antimafia conserva validità per sei mesi); 7) obbligo per i legali dell'impresa di comunicare alla Prefettura i citati mutamenti e la previsione di sanzioni per la violazione di tali obblighi informativi.
3. esistono contenuti di particolare rilievo collegati con altri interventi normativi, fondamentali per la lotta alla criminalità organizzata, tra i quali citasi: l'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, contenente, tra altro, i dati riguardanti i bandi di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi (2);
4. si estendono alle imprese sub-appaltatrici i controlli antimafia espletati in via principale nei confronti dell'impresa aggiudicataria, riconoscendo agli esecutori dei lavori la facoltà di attingere da un elenco istituito presso le Prefetture (cosiddetta "white list di imprese pulite"), i fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa;

5. possono essere confiscati i beni non soltanto riguardanti gli investimenti effettuati dalle varie mafie in Europa, ma anche di beni acquistati e/o investiti dalle mafie in altre realtà extraterritoriali, quindi a livello mondiale;
6. la importanza della istituzione delle cosiddette *white list*, poiché queste liste sono finalizzate, tra altro, a comprovare le compagini sociali di chi partecipa agli appalti pubblici, la provenienza dei capitali che costituiscono le società, che il personale di una certa azienda non sia coinvolto in fatti di mafia, ad assicurare che vi sia un conto dedicato per i singoli appalti, eccetera;
7. l'applicazione, combinata, del principio di trasparenza del procedimento di erogazione e della gestione del pubblico finanziamento col principio della tracciabilità dei flussi di spesa;
8. vengono a "sensibilizzarsi" e "attenzionarsi" le Prefetture (come peraltro è avvenuto anche con la circolare Ministro dell'interno - affari legislativi n. 0004610 del 23.6.2010 avente per oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività «a rischio» di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali") perlomeno su talune attività considerate essere maggiormente "a rischio" di infiltrazione mafiosa, ovvero, come - tra altro - diramato con la predetta circolare, "che nel novero degli operatori economici da sottoporre a siffatta forma di controllo rientrano i soggetti che esercitano le attività che si sono rivelate più permeabili al pericolo di condizionamento mafioso, tra le quali quelle legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi e i noli, a caldo e a freddo, quale che sia il loro importo percentuale sul valore del contratto o dell'opera, nonché quelle connesse a settori collaterali quali il trasporto terra, lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, i servizi di guardiania, ecc.>. In realtà l'allegato I alla prefata circolare riportante le <attività imprenditoriali da sottoporre a verifica antimafia preventiva" contempla, più precisamente (forse riduttivamente), anche il trasporto di materiali a discarica, il trasporto e smaltimento di rifiuti (3), eccetera;
9. vengono assoggettati alla normativa di cui trattasi anche i servizi pubblici, non - secondo una occhialuta lettura basata sul dato letterale - solamente i pubblici lavori e le pubbliche forniture (4);
10. assume indubbio valore positivo la novella di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, così come introdotta dall'articolo 11 della Legge n. 136 del 2010, in quanto viene contemplata nella lotta alla criminalità mafiosa (e nel piano straordinario antimafia) anche il traffico illecito dei rifiuti di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 s.i.m.(5).

(1) Cfr., in particolare, A. Pierobon, *Per una analisi, non solo giuridica, delle spedizioni transfrontaliere (rectius, commercializzazione) dei rifiuti: prime considerazioni (anche ad uso dei controllori o degli "autorizzatori")*, in questa Rivista, n. 12/2010; Id., *Disinsabbiare la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti: una interpretazione realistica per le spedizioni verso Paesi non OCSE*, ivi e nel sito www.legambiente.it; A. Pierobon, *Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi plastici. L'accordo ANCI-CONAI 2009-2013. L'allegato Corepla*, in "Azienditalia", Dossier n. 4/2010; Id., *Le spedizioni illegali e il traffico di rifiuti da «colletti bianchi» (e la normativa antimafia)*, in "Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente", n. 4, 2011.

(2) Cfr. il progetto di legge n. 2156 (cosiddetto "anticorruzione").

(3) Invero omettendo quelle forme di gestione dei rifiuti che divengono delle comode scappatoie, quali l'avvio a recupero/riciclaggio (che avviene anche per i cantieri, soprattutto nelle ipotesi di ristrutturazione, demolizione, ma non solo). Come abbiamo avuto in più occasioni di far notare, oggi, lo smaltimento è la attività più controllata, mentre l'avvio a recupero diventa la via di fuga (anche attraverso le esportazioni di rifiuti) per occultare una gran massa di volumi e di quantità di rifiuti (addirittura di rifiuti provenienti da attività di bonifica, che invece di essere gestiti secondo la normativa nazionale in materia, vengono più profittevolmente gestiti avvalendosi di altri espedienti, tra i quali, addirittura, le spedizioni trans frontaliere).

(4) Non solo per una interpretazione di senso della normativa di cui trattasi. In proposito si veda l'allegato II (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e C. 529 Vitali), qui sottoriportato ed approvato dalla Commissione ambiente in data 25.5.2010 (parere alla II commissione). *(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni):*

"PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3290 e abbinata, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

ritenuto che il provvedimento sia di fondamentale importanza per sviluppare con pienezza, su tutto il territorio nazionale, l'azione di contrasto delle mafie;

premessi che:

all'articolo 2, comma 1, lettera c), relativo ai soggetti abilitati ad implementare la banca dati secondo l'indicazione dei codici di progetto, andrebbe espressamente indicato che tali codici di progetto devono essere relativi, non solo a ciascun lavoro o fornitura pubblici, ma anche a ciascun servizio pubblico;

al medesimo articolo 2, comma, 1, lettera d), sarebbe opportuno chiarire che il regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa dovrà essere periodicamente rivisto, al fine di consentire un aggiornamento costante delle tipologie di tali attività;

valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, che novella l'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

ritenuto opportuno che andrebbe altresì prevista la competenza della Direzione distrettuale antimafia - al fine del coordinamento con le procure ordinarie e dell'integrazione delle banche dati - sui reati in materia ambientale introdotti in attuazione della direttiva 2008/99/CE che prevedono la responsabilità delle persone giuridiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire il riferimento espresso ai servizi pubblici per i codici di progetto ivi indicati;

c) al medesimo articolo 2, comma, 1, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente un aggiornamento periodico del regolamento del Ministro dell'interno recante l'individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivisitare l'attuale sistema di qualificazione per la dimostrazione dei requisiti delle imprese nell'affidamento degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture, e quindi di individuare criteri di qualificazione che possano costituire strumenti di verifica delle capacità tecnico organizzative e dell'affidabilità degli operatori".

(5) Sull'attribuzione della competenza sul reato dell'art.260 del codice ambientale è critico L. Ramacci per il quale "si tratta di una disposizione sicuramente peggiorativa che pone nel nulla la ultradecennale esperienza delle Procure ordinarie a diretto contatto con le realtà territoriali locali" così in *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, cit., p. 229.